

Circolare n. 62/2019

Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
dell'istituto comprensivo
Maccioni

Oggetto: uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

In data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all'art. 19-bis contiene la nuova disciplina riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

La norma sopra citata attribuisce ai *genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni*, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. ***L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.***

Appare opportuno chiarire che l'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato nella realizzazione di un *processo volto alla sua autoresponsabilizzazione*, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale. Secondo la norma di legge l'autorizzazione all'uscita autonoma conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:

- età del minore:** non appare prudente autorizzare minori di 10 anni;
- grado di autonomia del minore:** maturità psico fisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- specifico contesto ambientale:** fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Si allega alla presente il modulo di autorizzazione, che dovrà essere consegnato in segreteria compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori.

Resta inteso che, nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori e permanendo, in tal caso, gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Graziella Monni

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93)